

REGOLAMENTO

PER I GRUPPI DEL REPARTO DONATORI DI SANGUE “MONTE GRAPPA”

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto del Reparto Donatori di Sangue “Monte Grappa” ODV di Bassano del Grappa (di seguito, per brevità, “R.D.S.”), si redige un regolamento attuativo che coordini le attività dei Gruppi che compongono il Reparto stesso, la denominazione del gruppo deve essere: R.D.S. “Monte Grappa” Gruppo di (Nome del paese di appartenenza).

TITOLO 1 -FINALITA' E COMPITI DEI GRUPPI

Art. 1

I Gruppi donatori di sangue che operano nel territorio e aderiscono al R.D.S. sono parte integrante dello stesso: essi sono tenuti a rispettare i deliberati del Consiglio Direttivo del R.D.S. e dell'Assemblea dei Delegati e ad operare nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti. I Gruppi sono detentori del simbolo del R.D.S. che va utilizzato con la massima dignità e rispetto, si dotano di un proprio gagliardetto che espone il simbolo del R.D.S., come previsto dal Reparto, e viene portato da un alfiere o su delega del Presidente da un donatore con un abbigliamento decoroso e divisa prevista dal Reparto.

Il gagliardetto del Gruppo deve presenziare alle manifestazioni proprie e del Reparto e a quelle degli altri Gruppi appartenenti al R.D.S. quando ricorrono anniversari importanti come il 25° e 50° di fondazione, inaugurazione di monumenti e sedi e alle feste annuali dei Gruppi del proprio Mandamento. Deve, inoltre presenziare, previo consenso della famiglia, senza alcuna deroga, alle cerimonie funebri dei propri soci donatori periodici, onorari e se richiesto dal Reparto.

I Gruppi godono di una propria autonomia gestionale ed economica.

Il proprio Consiglio Direttivo è responsabile delle deliberazioni assunte ed è tenuto ad agire nel rispetto delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo del Reparto, su segnalazione del Presidente, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può intraprendere azioni di commissariamento del Consiglio Direttivo dei Gruppi per il mancato rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2

I Gruppi sono coordinati da un Presidente del Gruppo e da un Direttivo che hanno il compito di:

- a) promuovere tra i cittadini, in particolare nel mondo dei giovani e della scuola, la donazione volontaria, gratuita ed anonima del proprio sangue quale valore morale, dovere civico ed atto di umana solidarietà;
- b) sostenere i soci donatori e mantenere il collegamento fra gli stessi ed il R.D.S. e controllare la periodicità nelle donazioni dei propri donatori, provvedendo ai richiami dei donatori “dormienti”;
- c) reclutare nuovi donatori e fungere da primi selettori di idoneità, onde garantire la qualità del donatore e del sangue raccolto; operare all'interno del proprio territorio di competenza senza interferire con gli altri Gruppi, fatta salva la possibilità del Donatore di iscriversi ad un qualsiasi Gruppo del R.D.S.;
- d) promuovere, nel proprio territorio, iniziative di educazione sanitaria e di medicina preventiva;
- e) operare, quando ritenuto opportuno, a sostegno di associazioni di solidarietà civile, culturale e sociale;
- f) possono svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel proprio territorio di competenza, nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO 2 - I SOCI

Art. 3

I soci che aderiscono ai Gruppi sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i suoi Regolamenti.

Ogni socio deve contribuire al buon funzionamento del Gruppo in modo apolitico, senza preclusioni razziali e religiose, con spirito di volontariato, di solidarietà e senza fini di lucro.

TITOLO 3 - GLI ORGANI

Art. 4

L'Assemblea è l'organo supremo del Gruppo. Compongono l'Assemblea tutti i soci aderenti al Gruppo. In particolare, hanno diritto di voto deliberativo i donatori periodici e i donatori onorari. Le riunioni dell'Assemblea e le sue decisioni sono disciplinati da quanto previsto dallo statuto e dalle leggi vigenti.

In aggiunta ai compiti di sua competenza previsti nello statuto l'Assemblea:

- a) esamina ed approva la relazione morale presentata dal Presidente del Gruppo;
- b) esamina ed approva la relazione finanziaria (bilancio) annuale presentata dal tesoriere-cassiere.

Dello svolgimento dell'assemblea deve essere redatto il relativo verbale.

Tali documenti, approvati, devono essere trasmessi, nel rispetto dei tempi previsti, al Reparto e sono condizione necessaria per ricevere i contributi;

Art. 5

Il Consiglio Direttivo

Ha il compito di eleggere, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a scrutinio segreto: il Presidente del Gruppo e, su proposta del Presidente del Gruppo, un Vicepresidente.

Nomina, inoltre, un segretario con mansioni amministrative e di cassiere, oppure, un segretario e un tesoriere cassiere.

Il segretario sarà proposto dal Presidente e potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo; tale carica può essere ricoperta anche da non soci purché Collaboratore Volontario.

Nella stessa seduta nomina uno o più alfieri (anche all'esterno del Consiglio Direttivo purché la persona nominata sia un socio).

Il Consiglio Direttivo propone al Reparto i nominativi dei collaboratori volontari. Una rappresentanza dei collaboratori volontari può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo. Se invitato e con voto consultivo, può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo il Capogruppo degli Alpini o un suo delegato, se presenti nel territorio di competenza.

Vanno invitati e partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo i consiglieri del R.D.S., se iscritti allo stesso Gruppo.

Qualora un Consigliere non intervenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo alla riunione del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio può dichiararlo decaduto e sostituirlo.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto nello Statuto:

- a) esamina ed approva la rendicontazione economica dei contributi percepiti dal Reparto;
- b) non effettua manifestazioni in concomitanza con le manifestazioni messe in calendario dal Reparto.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente del Gruppo o quando viene richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti. Qualora il Presidente del Gruppo non provveda entro 30 giorni alla convocazione richiesta, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal primo dei firmatari.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale.

Art. 6

Il Presidente del Gruppo viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per 3 anni, con possibilità di rinnovo per 3 mandati consecutivi.

Il Presidente del Gruppo convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea dei Donatori, convoca e presiede almeno

due volte l'anno il Consiglio Direttivo; propone per l'approvazione: la rendicontazione economica relativa ai contributi percepiti dal Reparto, approva il bilancio con la relazione annuale morale del Presidente, da approvare in Assemblea.

Coordina le attività del Gruppo, espleta tutti gli adempimenti previsti per la buona gestione dello stesso, tiene aggiornato l'elenco dei donatori periodici, onorari e dei collaboratori volontari, se presenti, e possibilmente un registro storico dei donatori del Gruppo.

Garantisce la rappresentanza del proprio Gruppo alle Assemblee ordinarie o straordinarie dei Delegati indette dal Reparto e ritira mensilmente o quando richiesto il materiale di pertinenza in segreteria del Reparto, partecipa, quando invitato, alle manifestazioni dei gruppi del proprio Mandamento.

TITOLO 4 -RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 7

- Sono eleggibili alle cariche sociali i soci donatori periodici e i soci onorari senza vincoli temporali di mandato.
- Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci con cariche politiche in corso.
- Non sono eleggibili alle cariche sociali e non esercitano potere di voto i Volontari come previsto all'art. 6 dello Statuto.

Un Consigliere che, durante il proprio mandato, dovesse candidarsi ad assumere incarichi politici (comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei) deve sospendere la sua attività nell'associazione durante la campagna elettorale. Se eletto, deve dimettersi dall'incarico.

Ogni 3 anni il Presidente del Gruppo convoca il Consiglio Direttivo per fissare la data del rinnovo delle cariche del Gruppo e i termini per la presentazione delle candidature. Tale data va decisa almeno 2 mesi prima, concordata con il mandamentale e comunicata alla segreteria.

Il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, con specificato il luogo e gli orari.

Stabilisce l'ordine del giorno che prevede la nomina del Presidente del seggio e di almeno 2 scrutatori (che non devono figurare nelle liste dei candidati), la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, i giorni e gli orari di inizio e fine delle votazioni.

Per la convocazione dell'Assemblea, il Direttivo informa i soci aventi diritto di voto mediante avviso personale o manifesto, invia copia dell'invito al Presidente del R.D.S. e al Consigliere Mandamentale.

Il Consigliere Mandamentale è responsabile della regolarità dello svolgimento dei lavori del seggio elettorale. Il Presidente del Reparto può sostituire il Consigliere Mandamentale, oppure, delegare un suo rappresentante in caso di incompatibilità o impedimento del Consigliere Mandamentale.

Il Consigliere Mandamentale, entro 15 giorni dalle avvenute votazioni, convoca e presiede il Direttivo del Gruppo per l'elezione delle Cariche Sociali.

In caso di mancanza del numero minimo di candidati necessario per il rinnovo del consiglio direttivo di un gruppo prima dell'assemblea dei delegati, il Consigliere mandamentale prenderà l'incarico di Commissario Temporaneo.

Il Commissario Temporaneo dovrà prendersi carico della gestione del gruppo e lavorare per costituire il nuovo consiglio direttivo.

Art. 8

Svolgimento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche di Gruppo.

Il Presidente del Gruppo, verificata la validità dell'assemblea, presiede la stessa e prosegue nell'espletamento dell'ordine del giorno previsto. Ogni decisione deve essere presa con voto palese e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il segretario dell'Assemblea (il segretario del gruppo) redige il verbale della stessa, possibilmente in doppia copia. Il seggio elettorale ha il compito di vidimare le schede, di procedere allo scrutinio delle stesse a votazione ultimata e di garantire la massima correttezza nelle operazioni di voto.

Le schede elettorali devono essere redatte in ordine alfabetico e si possono esprimere preferenze fino a 2/3 dei candidati da eleggere. Viene ritenuta nulla la scheda che riporta un numero di preferenze superiore a quelle possibili. A votazione ultimata il seggio procede allo spoglio delle schede, comunica l'esito delle votazioni al Presidente dell'Assemblea che proclama gli eletti e consegna i verbali del Seggio al Consigliere Mandamentale che ha il compito di convocare il nuovo Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche sociali. In caso di parità di voti viene eletto il donatore con più donazioni.

I moduli dei verbali dell'Assemblea e dell'elezione delle cariche sociali vengono forniti dal Reparto e una copia dei relativi verbali deve essere depositata in Reparto.

TITOLO 5 - NORME FINALI

Art. 9

I Gruppi che non sono iscritti al RUNTS devono essere iscritti agli albi del volontariato nel comune in cui operano, e, in deroga allo statuto, non sono obbligati a eleggere i Revisori dei Conti.

Ogni Gruppo deve essere munito di un proprio Codice Fiscale.

Art. 10

Controversie: ogni controversia inerente alle attività degli organi sociali deve essere posta al vaglio del Consiglio Direttivo del Reparto e al Collegio dei Probiviri del Reparto.

Nel caso di dimissioni del Presidente del Gruppo, su convocazione del Consigliere Mandamentale il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 11

Gestione economica e del patrimonio: i Gruppi ricevono dal Reparto un contributo conforme al numero di donazioni di sangue dei propri soci, oppure, contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo del Reparto. Essi possono, altresì, disporre di entrate proprie provenienti da varie manifestazioni, da contributi volontari o lasciati.

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo il patrimonio sarà gestito dal commissario nominato dal Consiglio Direttivo del Reparto.

Art. 12

Disposizioni Finali: il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo del Reparto e ratificato dall'Assemblea dei Delegati.

Ogni Consiglio Direttivo del Reparto ha la facoltà di apportarne delle modifiche che vanno ratificate dall'Assemblea dei Delegati.